

Regolamento di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Edizione gennaio 2015

Indice

I. Generalità

1. Basi	3
2. Obbligo d'informazione e di notifica	3
3. Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa	4
4. Valutazione del rischio	4
5. Salario notificato	4
6. Salario assicurato	4

II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento

7. Principi	5
8. Avere di vecchiaia	5
9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi	6
10. Aliquota di conversione	6
11. Prestazioni di vecchiaia	6
12. Prestazioni per i superstiti	7
13. Rendita per il coniuge	7
14. Rendita per il convivente	7
15. Rendita per il coniuge divorziato	8
16. Capitale di decesso	8
17. Beneficiari	8
18. Prestazioni per incapacità di guadagno	8
19. Esonero dall'obbligo contributivo	9
20. Rendita d'invalidità	9
21. Rendite per i figli	9
22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	10
23. Indennità in capitale	10
24. Versamento e luogo di adempimento	10

III. Finanziamento

25. contributi	10
26. Acquisto di anni di contribuzione	11

IV. Disposizioni particolari

27. Fondo di garanzia per la struttura di età sfavorevole e in caso di insolvenza	11
28. Riduzione delle prestazioni per colpa grave	11
29. Coordinamento e regresso	11
30. Partecipazione alle eccedenze	12
31. Patrimonio della cassa	12
32. Copertura insufficiente	12
33. Cessione, costituzione in pegno e compensazione	12
34. Promozione della proprietà di abitazione	12

V. Caso di libero passaggio e prestazione di uscita

35. Prestazione di uscita, diritto e ammontare	13
36. Versamento della prestazione di uscita	13
37. Trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio	14

VI. Disposizioni transitorie e finali

38. Modifica del regolamento di previdenza	14
39. Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza	14
40. Foro competente	14
41. Entrata in vigore, disposizioni transitorie	14

Allegato

I. Generalità

1. Basi

1.1 La Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale, Basilea (denominata di seguito fondazione) ha come scopo la previdenza professionale per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati e per i loro familiari, superstiti e altri beneficiari ed offre pertanto copertura contro le conseguenze economiche derivanti dalla perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, decesso e invalidità.

1.2 La fondazione collettiva è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (CC) e dell'art. 331 segg. del Codice delle obbligazioni (CO) ed è registrata conformemente all'art. 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La fondazione è organizzata conformemente a quanto indicato negli *statuti* e nei regolamenti, in particolare nel *regolamento organizzativo*.

1.3 Per ogni datore di lavoro affiliato è costituita, all'interno della fondazione, una cassa di previdenza separata. Il datore di lavoro può aderire alla cassa di previdenza in qualità di persona assicurata ai sensi delle disposizioni della LPP e di questo *regolamento di previdenza*.

1.4 Il *regolamento di previdenza* disciplina i diritti e i doveri delle persone assicurate, degli aventi diritto, del datore di lavoro, della cassa di previdenza e della fondazione.

Nel *regolamento della cassa* sono definite in particolar modo le prestazioni di previdenza assicurate nella cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato e l'entità dei contributi.

Il *regolamento della cassa* è parte integrante del *regolamento di previdenza* ed è giuridicamente vincolante solo insieme a quest'ultimo.

Per i presupposti relativi ai diritti dei beneficiari e all'erogazione delle prestazioni è determinante esclusivamente il *regolamento di previdenza*. A questo proposito il *regolamento della cassa* può emanare disposizioni divergenti soltanto se il consiglio di fondazione ha espresso la propria approvazione, se le misure di sicurezza supplementari sono state fissate precedentemente con la compagnia di assicurazione secondo la cifra 1.5. e se la gestione è già stata concordata anticipatamente con l'amministratrice indicata nell'allegato.

1.5 Per adempiere i suoi obblighi di prestazione correlati ai rischi decesso, invalidità e longevità, la fondazione stipula un contratto di assicurazione collettiva con la compagnia di assicurazione indicata nell'allegato (denominata di seguito compagnia di assicurazione). La fondazione è contraente e beneficiaria.

1.6 La fondazione risponde per i diritti derivanti dalla previdenza professionale esclusivamente con il patrimonio della cassa di previdenza.

1.7 Conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. I partner registrati hanno pertanto lo stesso status giuridico dei coniugi. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato quindi al divorzio. Le persone, la cui unione domestica registrata sia stata sciolta giudizialmente, hanno lo stesso status giuridico dei coniugi divorziati.

2. Obbligo d'informazione e di notifica

2.1 Le persone assicurate, gli aventi diritto e i beneficiari di prestazioni previdenziali devono fornire alla fondazione, tempestivamente ed in modo completo e veritiero, tutte le informazioni e i documenti necessari per le pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- le modifiche dello stato civile,
- il decesso della persona assicurata,
- le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto alle prestazioni, ad esempio l'obbligo di sostentamento e il diritto alla rendita per i figli,
- le modifiche del grado di incapacità lavorativa o di invalidità che la persona assicurata deve inoltre notificare all'assicurazione federale per l'invalidità (AI),
- le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso di incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre sei mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa stessa,
- i redditi computabili per il coordinamento delle prestazioni,
- gli ulteriori obblighi di informazione e di notifica previsti da questo regolamento.

2.2 Nei limiti delle disposizioni legali, la fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inservanza degli obblighi menzionati.

2.3 Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare acconsentono all'inoltro alla compagnia di assicurazione e all'amministratrice dei dati risultanti da questa iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale. Se la legge non prevede alcun esplicito consenso scritto, l'amministratrice può trasmettere i dati relativi all'assicurazione alle compagnie e alle istituzioni indicate nell'allegato di questo regolamento e nell'allegato del *regolamento organizzativo* come pure ad altri istituti di assicurazione, soprattutto a coassicuratori e riassicuratori.

2.4 Nel rispetto delle disposizioni di legge sulla trasparenza, la fondazione informa la cassa di previdenza e le persone assicurate soprattutto in merito a prestazioni, finanziamento e organizzazione.

La persona assicurata riceve ogni anno un certificato sul quale figurano i contributi, le prestazioni assicurate, la prestazione di uscita regolamentare e l'aver di vecchiaia LPP. In caso di divergenze tra il certificato, questo *regolamento di previdenza* e il *regolamento della cassa*, sono determinanti le disposizioni regolamentari.

Su richiesta la fondazione rende noti il conto d'esercizio, la relazione sulla gestione, le informazioni sul reddito da capitale, l'andamento del rischio attuariale, le spese di amministrazione e il calcolo della riserva matematica.

3. Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa

3.1 Tutti i dipendenti soggetti all'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono ammessi all'assicurazione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, se il salario previsto soggetto all'AVS supera l'importo limite stabilito dal Consiglio federale. Il regolamento della cassa può prevedere un importo minimo inferiore.

La copertura assicurativa è attiva a partire dal giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si reca a lavoro.

3.2 Le seguenti persone non soggette all'assicurazione obbligatoria non sono assicurate ai sensi di questo regolamento:

- i dipendenti che al momento dell'assunzione sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (AI),
- le persone il cui rapporto assicurativo viene prorogato provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP,
- i dipendenti assunti con contratto temporaneo per un periodo non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre questo termine, la copertura assicurativa vale dal momento in cui è stata convenuta la proroga. È fatto salvo l'art. 1k OPP 2,
- i dipendenti già altrimenti obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa principale o coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

3.3 I dipendenti non attivi in Svizzera o che probabilmente non saranno permanentemente attivi in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria se ne fanno richiesta alla fondazione.

3.4 L'obbligo di assicurazione termina alla data di scioglimento del rapporto di lavoro o se non sono più soddisfatti i presupposti legali per l'assoggettamento alla LPP.

3.5 Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente rimane assicurato presso il precedente istituto di previdenza per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dallo scioglimento del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato ammesso in un altro istituto di previdenza. Se diventano esigibili prestazioni da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione di uscita già versata deve essere restituita alla cassa di previdenza.

4. Valutazione del rischio

4.1 La fondazione ha il diritto di far dipendere l'ammissione alla previdenza sovraobbligatoria dal risultato di una valutazione del rischio da assumere.

4.2 La persona da assicurare deve consegnare una dichiarazione di salute scritta relativa al proprio stato attuale di salute, a malattie o disturbi avuti in precedenza e ad altri fatti e circostanze importanti ai fini della valutazione del rischio. La fondazione può richiedere inoltre, a proprie spese, che la persona da assicurare si sottoponga a un esame approfondito dello stato di salute. Allo stesso modo la fondazione deve prendere in considerazione le constatazioni fatte dalla compagnia di assicurazione e da quella di riassicurazione.

4.3 In base ai risultati della valutazione del rischio, la fondazione può escludere le prestazioni di invalidità e di decesso sovraobbligatorie, apportarvi una riserva per ragioni di salute oppure richiedere dei contributi supplementari. Se necessario, la fondazione può limitare il salario assicurato al limite superiore LPP per la durata della riserva.

La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere ridotta a causa di una nuova riserva concernente lo stato di salute. Una riserva per ragioni di salute per i rischi decesso e invalidità può durare al massimo cinque anni; il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere detratto dalla nuova riserva.

Se nel corso della riserva, a causa di una malattia esclusa dalla copertura (riserva) si verifica il decesso o l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, anche dopo la scadenza della riserva vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato ridotto, mantenendo la copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate.

4.4 Se la persona da assicurare non adempie ai propri obblighi in merito alla valutazione del rischio oppure in casi estremamente particolari, la fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione all'assicurazione sovraobbligatoria.

4.5 Per l'aumento delle prestazioni di invalidità o di decesso valgono analogamente le cifre da 4.1 a 4.4.

5. Salario notificato

5.1 Il salario notificato corrisponde al salario AVS presumibile percepito presso il datore di lavoro affiliato. Esso corrisponde a sua volta all'ultimo salario AVS noto. Sono tuttavia da tener presenti le modifiche avvenute o quelle stabilite per l'anno in corso, mentre non sono da considerare le componenti salariali puramente occasionali.

Il regolamento della cassa può prevedere un'altra definizione di salario notificato, nonché situazioni particolari nelle quali è necessario definire nuovamente il salario notificato stesso.

5.2 Se il dipendente non lavora per un anno completo presso uno stesso datore di lavoro, viene considerato salario determinante quello che egli percepirebbe se lavorasse per un periodo di un anno.

6. Salario assicurato

6.1 Il salario assicurato è quello stabilito nel regolamento della cassa.

6.2 Se nel corso dell'anno assicurativo il salario diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, mancanza di occupazione o motivi analoghi, il salario annuo assicurato resta valido almeno per la durata dell'obbligo del datore di lavoro di versare il salario secondo l'art. 324a CO o fino allo scadere del congedo di maternità secondo l'art. 329f CO. La persona assicurata può richiedere tuttavia per iscritto la riduzione del salario assicurato. Ciò comporta una diminuzione delle prestazioni assicurate a meno che non subentri un esonero totale o parziale dall'obbligo contributivo in seguito a incapacità di guadagno.

6.3 Il reddito che la persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da attività lucrativa indipendente non può essere assicurato secondo questo regolamento.

6.4 Il salario assicurabile complessivo riguardante tutti i rapporti di previdenza di una persona assicurata non deve superare il decuplo dell'importo limite superiore LPP.

Le persone assicurate anche presso altri istituti di previdenza devono notificare alla fondazione i salari assicurati presso tali istituti, se la somma di essi supera il limite totale previsto.

II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento

7. Principi

7.1 Se sono soddisfatti i presupposti legali, sono versate in ogni caso le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

7.2 In caso di decesso prima dell'età di pensionamento o in caso di invalidità vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP se sussistono:

- diritti in seguito a infermità congenite o invalidità precoce ai sensi dell'art. 18 lett. b e c e dell'art. 23 lett. b e c LPP,
- relativo risultato della valutazione del rischio (mantenendo la copertura assicurativa apportata),
- prestazioni anticipate a causa dell'obbligo legale di prestazione anticipata in caso di controversia,

e in caso di decesso

- per il coniuge divorziato
- dopo il matrimonio a partire dal compimento del 69° anno di età oppure
- dopo il matrimonio in qualità di beneficiario di prestazioni di vecchiaia, in caso di grave malattia.

Queste limitazioni del diritto alle prestazioni valgono analogamente anche per l'esonero dall'obbligo contributivo.

7.3 Se sussiste un diritto a prestazioni concorrenti ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), la fondazione fornisce al massimo le prestazioni di rendita obbligatorie secondo la LPP. Questa stessa limitazione delle prestazioni vale anche per datori di lavoro assicurati con statuto di indipendenti, che possono assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF. Sono fatte salve eventuali disposizioni divergenti previste dal *regolamento della cassa*.

7.4 Sono applicabili le disposizioni sulla prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 41 LPP.

7.5 La fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente o le computa con le prestazioni che vengono a scadenza.

7.6 Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia e di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la verifica del diritto alle prestazioni e il versamento delle prestazioni stesse. Se la fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

La mora nel versamento delle prestazioni di rendita è disciplinata secondo l'art. 105 CO. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP.

7.7 Se nel *regolamento della cassa* le rendite per superstiti sono definite direttamente o indirettamente attraverso rendite di invalidità in base al salario notificato o assicurato, le rendite per superstiti vengono ridotte a condizione che durante l'esonero dal pagamento dei contributi prima del verificarsi del caso di invalidità o di decesso sia avvenuto un trasferimento degli averi di vecchiaia (prelievo anticipato per abitazione di proprietà, indennità di divorzio, trasferimento per uscita dal servizio o pagamento in contanti). La riduzione avviene conformemente agli averi di vecchiaia trasferiti. Nei limiti consentiti dal regolamento è possibile apportare nuovi averi di vecchiaia, al massimo fino all'importo della prestazione senza riduzione. Restano riservati i nuovi calcoli e le ulteriori riduzioni delle prestazioni ai sensi di questo regolamento.

8. Avere di vecchiaia

8.1 L' avere di vecchiaia comprende una parte obbligatoria, calcolata secondo le disposizioni minime legali, e una parte sovraobbligatoria. Il tasso d'interesse per la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia è fissato dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia è applicato il tasso d'interesse fissato dal comitato di cassa con cadenza annuale e valido per l'anno successivo. Nell'ambito delle disposizioni giuridiche e regolamentari, (in particolare il *regolamento della cassa*, il *regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve*) è ammessa una diversa remunerazione degli interessi.

8.2 All' avere di vecchiaia sono accreditati, separatamente per la parte obbligatoria e per quella sovraobbligatoria, i seguenti importi e interessi.

8.2.1 Al momento dell' entrata nella cassa di previdenza, la prestazione di uscita dell' istituto di previdenza del datore di lavoro precedente.

8.2.2 Al termine dell' anno di entrata, gli interessi sulla prestazione di uscita apportata di cui alla cifra 8.2.1, calcolati a partire dal giorno seguente al trasferimento della prestazione, e l' accredito di vecchiaia, senza interessi, per il periodo dell' anno durante il quale la persona assicurata è stata affiliata alla cassa di previdenza.

8.2.3 Al termine di ogni anno civile successivo, l' interesse annuo sull' avere di vecchiaia secondo il saldo del conto alla fine dell' anno civile precedente e l' accredito di vecchiaia regolamentare, senza interessi, per l' anno civile trascorso.

8.2.4 Alla data di ricevimento del pagamento, in particolare i seguenti versamenti unici nella parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia:

- acquisti personali di anni di contribuzione mancanti
- computo di un' indennità di divorzio

I rimborsi fatti in seguito a prelievi anticipati o alla costituzione in pegno nell' ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione e i riacquisti nei casi di divorzio, alla data di pagamento in entrata, saranno accreditati alla parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia soltanto se è dimostrato che il prelievo è avvenuto dall' avere di vecchiaia obbligatorio.

8.2.5 Al termine di ogni anno civile, gli interessi sui versamenti unici di cui alla cifra 8.2.4, calcolati a partire dal giorno successivo al ricevimento del versamento.

8.2.6 Se la persona assicurata lascia l'istituto di previdenza, all'inizio del diritto alla rendita o alla data di decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento:

- gli interessi sull' avere di vecchiaia calcolati proporzionalmente secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e su eventuali versamenti unici avvenuti nell'anno in corso
- l'accredito di vecchiaia, senza interessi, fino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza, fino all'inizio del diritto alla rendita o fino alla data di decesso.

8.3 In caso di prelievo dell' avere di vecchiaia, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia vengono ridotte in modo proporzionale.

8.3.1 Nell'ambito della parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia gli averi vengono ridotti nel seguente ordine:

- avere sul conto eccedenze individuale
- parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia che costituisce la rendita (senza gli accrediti riportati di seguito)
- avere da acquisto con rimborso
- avere da riscatto.

La riduzione di un avere avviene solo e nella misura in cui un avere precedentemente indicato non sia sufficiente. L' avere di vecchiaia costituito tramite acquisti, che secondo l'art. 79b cpv. 3 LPP non può essere ritirato sotto forma di capitale, in caso di prelievo del capitale viene dedotto prima del calcolo del prelievo dall' avere di vecchiaia.

8.3.2 I seguenti importi vengono prelevati dall' avere di vecchiaia alla data del pagamento in uscita:

- pagamento di un' indennità di divorzio
- prelievo anticipato ai sensi delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazione.

9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi

9.1 L' avere di vecchiaia proiettato con interessi viene determinato aggiungendo all' avere di vecchiaia già acquisito i futuri accrediti di vecchiaia e gli interessi semplici e composti per il periodo fino all'età di pensionamento. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato e in base ai tassi d'interesse validi al momento del calcolo.

9.2 L' avere di vecchiaia proiettato senza interessi viene determinato aggiungendo all' avere di vecchiaia già acquisito la somma dei futuri accrediti di vecchiaia per il periodo fino all'età di pensionamento, senza interessi. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato. Gli aumenti di salario avvenuti dopo l'inizio di un periodo di attesa per prestazioni d'incapacità al guadagno non vengono considerati.

10. Aliquota di conversione

10.1 Per il calcolo delle prestazioni dopo il pensionamento, dipendenti dall' avere di vecchiaia proiettato con interessi, sono determinanti le seguenti aliquote di conversione. Per la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia si applica l' aliquota minima di conversione prevista dalla legge. Per la parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia vengono applicate le aliquote di conversione calcolate secondo i metodi attuariali sulla base della vigente tariffa di assicurazione collettiva della compagnia di assicurazione, approvate dall'Ufficio

federale di competenza. Nell'ambito delle disposizioni giuridiche e regolamentari, (in particolare il *regolamento della cassa*, il *regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve*) sono ammesse aliquote di conversione divergenti.

10.2 Per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall' avere di vecchiaia proiettato senza interessi, sull' avere di vecchiaia complessivo viene applicata l' aliquota di conversione fissata dal Consiglio federale.

10.3 A un' eventuale modifica delle aliquote di conversione consegue l' adeguamento delle prestazioni future.

11. Prestazioni di vecchiaia

11.1 La persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia se raggiunge l'età di pensionamento e, fino a questo momento risulta essere totalmente capace al guadagno, oppure parzialmente o totalmente incapace al guadagno ed ha pertanto ricevuto una rendita d'invalidità secondo questo regolamento.

Se al momento del pensionamento la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità prevista dalla legge.

11.2 Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

11.3 L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini o del 64° anno di età per le donne.

11.4 Allo scioglimento del rapporto lavorativo, la persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato; questo può essere fatto non prima del primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età.

11.5 In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia calcolata secondo aliquote di conversione ridotte. Sono coassicurate una rendita per il coniuge e una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia ridotta e rendite per orfani e per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ridotta.

11.6 Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno per il 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia può essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Per il calcolo della rendita di vecchiaia si applicano aliquote di conversione maggiorate.

Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L' avere di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In caso di decesso prima del pensionamento ma dopo l'età ordinaria di pensionamento, se è previsto il differimento della prestazione di vecchiaia, sono assicurate le seguenti rendite per superstiti:

- una rendita per il coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni

→ una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni.

L'assicurazione di tutte le prestazioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori somme di decesso si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

11.7 Se dopo il compimento del 58° anno di età il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 30% di un'attività a tempo pieno e viene mantenuto un grado di occupazione pari almeno al 40% di un'attività a tempo pieno, a seconda della riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia proporzionali secondo i principi propri del pensionamento anticipato.

12. Prestazioni per i superstiti

12.1 Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se la persona deceduta era assicurata secondo questo regolamento al momento del decesso o al momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso oppure se al momento del decesso riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità secondo questo regolamento.

12.2 Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della fondazione si basa sull'art. 18 LPP.

13. Rendita per il coniuge

13.1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge.

13.2 Se la rendita per il coniuge non sostituisce alcuna prestazione di rendita in corso, il diritto alla rendita sussiste a partire dalla data di decesso. In caso contrario, tale diritto sussiste a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e la fine del mese in cui esso è avvenuto sarà versata la prestazione più alta tra le due.

13.3 Il diritto alla rendita per il coniuge si estingue con il decesso dell'avente diritto oppure se questo contrae nuovamente matrimonio prima del 45° anno di età. Nel secondo caso sarà corrisposta un'indennità pari al triplo dell'importo della rendita annua a meno che, in seguito allo scioglimento del matrimonio successivo, al posto di questa indennità non sia richiesta la riattivazione della rendita per il coniuge.

In caso di nuove nozze dopo il compimento del 45° anno di età, resta valido il diritto a una rendita di importo invariato.

13.4 Se il coniuge superstite è più giovane di oltre dieci anni della persona assicurata, l'importo totale assicurato della rendita per il coniuge viene ridotto dell'1% per ogni anno o frazione di esso oltre i dieci anni.

13.5 Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 65° anno di età, sussiste unicamente il diritto alle seguenti percentuali dell'intera rendita per il coniuge assicurata:

→ 80% in caso di matrimonio all'età di 66 anni

→ 60% in caso di matrimonio all'età di 67 anni

→ 40% in caso di matrimonio all'età di 68 anni

→ 20% in caso di matrimonio all'età di 69 anni

All'occorrenza, tali percentuali sono applicate in modo moltiplicativo alle riduzioni di cui alla cifra 13.4. Sono garantite in ogni caso le prestazioni minime legali.

13.6 Sussiste unicamente il diritto alla prestazione minima di legge se:

→ il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 69° anno di età;

→ il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno di età e, in quel momento, la persona assicurata soffre di una grave malattia, di cui dovrebbe essere a conoscenza, che provocherà il suo decesso entro 2 anni dal matrimonio.

14. Rendita per il convivente

14.1 Se sussisteva una convivenza simile al matrimonio prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il convivente superstite ha diritto a una rendita per il convivente, se al momento del decesso:

14.1.1 la persona assicurata

→ ha compiuto il 35° anno di età oppure ha un figlio in comune con il convivente superstite e

→ soddisfa i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti necessari per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata nonché

14.1.2 il convivente superstite

→ soddisfa a sua volta i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata e

→ non percepisce alcuna rendita per superstiti né capitale al posto di una rendita per superstiti da un altro istituto o da un'altra cassa di previdenza e

→ ha compiuto il 30° anno di età e ha vissuto ininterrottamente sotto lo stesso tetto e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata per almeno gli ultimi cinque anni precedenti il decesso

→ oppure al momento del decesso viveva sotto lo stesso tetto e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.

14.2 Inoltre, per la rendita per il convivente si applicano le disposizioni relative alla rendita per il coniuge, con riserva dei seguenti punti.

14.2.1 Non sono ammessi privilegi del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata.

14.2.2 La rendita per il convivente non viene adeguata al rincaro.

14.2.3 Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso dello stesso o se questi, prima del compimento del 45° anno di età, contrae matrimonio, costituisce un'unione domestica registrata, o vive in un nuovo rapporto di convivenza.

14.2.4 Sono escluse sia l'indennità sia l'opzione di riattivazione del diritto alla rendita del convivente.

15. Rendita per il coniuge divorziato

15.1 Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una rendita se il matrimonio è durato almeno dieci anni e, nella sentenza di divorzio, al coniuge divorziato è stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita vitalizia.

15.2 Il diritto si limita alle prestazioni versate secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni della fondazione vengono ridotte di quell'importo per il quale, se sommate a quelle di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, superano l'importo spettante di diritto stabilito nella sentenza di divorzio.

16. Capitale di decesso

16.1 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso, a condizione che il regolamento della cassa non preveda altrimenti.

16.2 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sussiste un diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso a condizione che l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori attuali di tutte le prestazioni citate e che il regolamento della cassa non preveda altrimenti. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia disponibile e il totale dei valori attuali delle prestazioni summenzionate.

16.3 Se nel regolamento della cassa sono previste ulteriori prestazioni di decesso, al momento del decesso della persona assicurata queste sono versate in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti.

17. Beneficiari

17.1 Se sussiste il diritto a un capitale di decesso di cui alla cifra 16, viene applicato il seguente ordine dei beneficiari indipendentemente dal diritto successorio:

17.1.1 il coniuge superstite; in sua assenza

17.1.2 i figli minorenni, i figli invalidi almeno al 70% e i figli che seguono una formazione scolastica o professionale e che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età; in loro assenza

17.1.3 altre persone fisiche, al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante, o la persona con la quale aveva ininterrottamente convissuto negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro assenza

17.1.4 nel seguente ordine:

→ i figli della persona assicurata deceduta che non soddisfano le condizioni di cui alla cifra 21

→ i genitori

→ i fratelli e le sorelle.

17.2 In mancanza di beneficiari secondo la cifra 17.1, i figli dei figli e, in mancanza di questi, i figli di fratelli e sorelle hanno diritto alla metà del capitale di decesso.

17.3 Se esistono più aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.

17.4 Se sono percepite rendite per i superstiti provenienti da un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo la cifra 1.3.

18. Prestazioni per incapacità di guadagno

18.1 Se una persona assicurata diventa incapace al guadagno prima dell'età di pensionamento, il caso di incapacità è di competenza della fondazione, a condizione che la persona fosse assicurata a norma di questo regolamento nel momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della fondazione si basa sull'art. 23 LPP.

18.2 Per determinare il grado di invalidità è vincolante il grado di invalidità stabilito nell'ambito professionale da parte dell'AI. Se l'AI non stabilisce il grado di invalidità, questo viene determinato secondo i criteri validi ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (art. 16 LPG). La modifica del grado di invalidità comporta la modifica delle prestazioni a partire dalla data di effetto stabilita dall'AI.

Il grado di invalidità minimo è pari al 40%. È fatto salvo l'art. 24 cpv. 1 LPP in combinato disposto con la disposizione transitoria f LPP nel caso in cui sussista una limitazione del diritto alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.

18.3 I periodi di attesa decorrono dal raggiungimento del grado minimo di invalidità. A nuove cause di invalidità conseguono nuovi periodi di attesa.

Se durante il periodo di attesa per l'esonero dall'obbligo contributivo e prima del pensionamento una persona assicurata è incapace al lavoro senza interruzioni notevoli, viene meno l'obbligo contributivo per l'ulteriore durata dell'incapacità lavorativa. Se durante il periodo di attesa per l'esonero dall'obbligo contributivo si verifica un'interruzione notevole con piena capacità lavorativa per almeno 30 giorni consecutivi, i periodi di attesa per le prestazioni per incapacità di guadagno ricominciano dall'inizio.

18.4 Se la rendita è stata sospesa a seguito di una diminuzione del grado di invalidità a un livello inferiore al grado minimo necessario, si considera come ricaduta il rinnovato verificarsi di un'invalidità dovuta alla stessa causa e presente in misura tale da dare nuovamente diritto a una rendita. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta non ci sono stati cambiamenti né del posto di lavoro né dell'istituto di previdenza,

- nel caso di un'invalidità che non dà diritto alla rendita e che si protrae da più di un anno, il nuovo evento sarà accettato con nuovi periodi di attesa;
- in caso di ricaduta entro un anno non sono fissati nuovi periodi di attesa e sono revocati gli adeguamenti apportati nel frattempo alle prestazioni.

19. Esonero dall'obbligo contributivo

19.1 Il diritto all'esonero dall'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di attesa fissato nel *regolamento della cassa*. Fatto salvo l'art. 26a LPP, questo diritto si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

19.2 Se il grado di invalidità scende sotto a quello minimo, non sussiste alcun diritto all'esonero dall'obbligo contributivo. L'esonero dall'obbligo contributivo è concesso secondo le regole valide per la rendita d'invalidità.

20. Rendita d'invalidità

20.1 I diritti limitati alle prestazioni previste dalla legge sono conformi alla LPP.

20.2 Per il calcolo delle prestazioni derivanti da altri diritti si applica il seguente sistema delle rendite

- ¼ di rendita: per un grado di invalidità compreso tra il 40% e <50%
- ½ rendita: per un grado di invalidità compreso tra il 50% e <60%
- ¾ di rendita: per un grado di invalidità compreso tra il 60% e <70%
- rendita completa: per invalidità pari almeno al 70% e oltre.

In caso di cambiamento del grado di invalidità le prestazioni sono adeguate di conseguenza.

20.3 Se non viene superato il grado di invalidità minimo, non sussiste alcun diritto alla rendita d'invalidità.

20.4 La compagnia di assicurazione è autorizzata a verificare in qualsiasi momento il sussistere dell'invalidità e il grado di essa.

20.5 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce a partire dall'avvenimento più recente tra i seguenti:

- inizio del diritto alla rendita ai sensi dell'AI
- cessazione dell'obbligo del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro o cessazione del diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia pari almeno all'80% del salario, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro
- scadenza del periodo di attesa fissato nel *regolamento della cassa*

Fatto salvo l'art. 26a LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

20.6 Se al momento dell'aumento del grado di invalidità dovuto alla stessa causa mancano degli accrediti di vecchiaia o di interessi, l'aumento delle prestazioni viene determinato nuovamente tenendo conto dell'importo o degli importi mancanti (importo mancante in

proporzione all'avere di vecchiaia stimato). Le prestazioni di uscita devono essere restituite al massimo nella misura in cui sono necessarie all'aumento proporzionale delle prestazioni correnti e future.

20.7 Se la rendita d'invalidità, concessa per dolori privi di evidenti cause organiche, viene ridotta o revocata ai sensi della lettera a della disposizione finale LAI, il diritto alla prestazione a favore della persona assicurata si riduce o cessa al momento della riduzione o della revoca della rendita d'invalidità.

21. Rendite per i figli

21.1 Vengono designate come rendite per i figli le rendite per orfani, le rendite per figli di invalidi e le rendite per figli di pensionati.

21.2 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata di cui all'art. 252 CC, così come i figliastri e i figli in affidamento mantenuti totalmente o prevalentemente dalla persona assicurata.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per i figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita d'invalidità, ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

21.3 Le rendite per i figli di invalidi e quelle per i figli di pensionati sono versate in aggiunta alla rendita d'invalidità e alla rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita per i figli di pensionati è proporzionale all'ammontare della rendita di vecchiaia versata.

Il diritto a una rendita per orfani nasce alla data di decesso della persona assicurata. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita attualmente in corso, tale diritto nasce il primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e il primo giorno del mese successivo viene versata la prestazione più alta tra le due.

21.4 Il diritto alle rendite per i figli si estingue con il decesso del figlio in questione, al più tardi quando quest'ultimo raggiunge l'età stabilita nel *regolamento della cassa*. Oltre l'età stabilita nel *regolamento della cassa*, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età, sussiste il diritto alla rendita per i figli se il figlio non ha ancora terminato la formazione scolastica o professionale oppure è incapace al guadagno per almeno il 70%.

21.5 Le rendite per i figli di invalidi e di pensionati sono versate in ogni caso solo fino a quando viene versata una rendita d'invalidità o di vecchiaia alla persona assicurata.

22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

22.1 Le rendite minime legali per i superstiti e quelle d'invalidità in corso da oltre tre anni vengono adattate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento da parte dell'avente diritto.

22.2 Le rendite per gli orfani e per i figli di invalidi sono adattate fino all'estinzione del diritto.

22.3 Il comitato di cassa decide annualmente se e in quale misura mettere a disposizione della compagnia di assicurazione indicata nell'allegato i fondi per l'adeguamento delle rendite restanti a seconda delle possibilità finanziarie della cassa di previdenza.

23. Indennità in capitale

23.1 Di regola le prestazioni di previdenza vengono versate sotto forma di rendita. Tuttavia, nei limiti consentiti dalla legge, l'avente diritto può optare per un'indennità in capitale al posto della rendita di vecchiaia, della rendita per il coniuge o della rendita per il coniuge divorziato conformemente alle cifre 23.2 fino a 23.4.

Se una persona assicurata coniugata richiede un'indennità in capitale al posto di una rendita di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

23.2 Se non è subentrato nessun altro caso di previdenza, nei limiti consentiti dalla legge l'avente diritto può richiedere un'indennità in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia totale o parziale. A tal proposito egli deve inoltrare una dichiarazione scritta alla fondazione al massimo due mesi prima che abbiano inizio i versamenti della rendita di vecchiaia. Per il ritiro parziale del capitale si applica quanto valido per il prelievo dall'aver di vecchiaia (cifra 8.3). L'indennità viene versata al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite per il coniuge e per i figli assicurate dopo l'età di pensionamento. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.

23.3 Una persona assicurata, incapace al guadagno al momento del pensionamento, non può percepire le prestazioni sotto forma di indennità in capitale né totalmente né parzialmente, a meno che non abbia optato per questa possibilità prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa oppure in quanto beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF o LAM, che continueranno ad essere versate anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

23.4 Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto alla fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita ed entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. L'indennità in capitale deve ammontare almeno a un quarto del capitale.

Se, in seguito al coordinamento, per un certo periodo di tempo non viene versata alcuna rendita per il coniuge, l'indennità in capitale deve essere richiesta per iscritto presso la fondazione entro due mesi dalla data di decesso.

L'ammontare dell'indennità viene calcolato secondo principi attuariali; le modifiche future relative al coordinamento vengono tenute in considerazione sulla base di valori medi e sono pertanto definitive e non soggette a revisioni. In misura pari all'indennità versata si estinguono pertanto tutti i diritti vantati dal coniuge superstite nei confronti della fondazione e derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare quelli concernenti l'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei prezzi.

23.5 Viene versata in ogni caso un'indennità in capitale anziché una rendita di vecchiaia o per i superstiti se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10%, la rendita per il coniuge a meno del 6% e le rendite per i figli di invalidi o per orfani, per ogni figlio, a meno del 2% della rendita semplice minima AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale è calcolato secondo principi attuariali.

24. Versamento e luogo di adempimento

24.1 Le rendite vengono versate mensilmente e in anticipo. Se il diritto alla rendita nasce o si estingue in una data diversa dal primo giorno di un mese, viene versata una rendita parziale.

24.2 Il luogo di adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. Se il domicilio non si trova in Svizzera o in un altro stato dell'Ue/AELS, il luogo di adempimento è la sede della fondazione.

III. Finanziamento

25. contributi

25.1 L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla cassa di previdenza e dura fino al decesso della persona assicurata o fino al pensionamento, al massimo però fino all'uscita dalla cassa di previdenza. In caso di invalidità vengono applicate le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

25.2 I contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. Il contributo del datore di lavoro ammonta complessivamente almeno alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

L'ammontare e la ripartizione dei contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono fissati nel *regolamento della cassa*.

I contributi delle persone assicurate sono dedotti dal salario al momento del pagamento. Il datore di lavoro deve alla fondazione i suoi contributi e quelli delle persone assicurate.

25.3 Per pagare i suoi contributi, il datore di lavoro può attingere a una riserva di contributi da lui previamente alimentata a tal fine e conteggiata separatamente.

25.4 I contributi per i costi di attuazione della previdenza professionale vengono addebitati alla cassa di previdenza, agli assicurati o al datore di lavoro. I costi comprendono i costi tariffari, le spese supplementari previste dalla legge (adattamento al rincaro, fondo di garan-

zia LPP), le spese amministrative forfetarie e i costi straordinari ai sensi del *regolamento dei costi*.

25.5 Se la situazione finanziaria della cassa di previdenza lo richiede, in particolare se il livello previsto delle riserve di fluttuazione necessarie o delle riserve attuariali non è stato raggiunto, o in caso di copertura insufficiente, la fondazione può riscuotere i contributi previsti dal *regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve*.

26. Acquisto di anni di contribuzione

26.1 Nei limiti consentiti dalla legge, è consentito l'acquisto di anni di contribuzione nell' avere di vecchiaia secondo la cifra 8.2.

26.2 In caso di incapacità lavorativa, l'acquisto è escluso con riserva della cifra 8.2.1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'esclusione vale in proporzione al loro diritto alla rendita.

26.3 Se il potenziale di acquisto ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente, a partire dal compimento del 50° anno di età è possibile procedere a ulteriori acquisti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto). Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari per l'acquisto di anni di contribuzione. L'importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio che andrà a costituire la rendita.

26.3.1 Fino al pensionamento anticipato, la somma di riscatto massima possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti, al netto degli interessi, per gli anni che intercorrono tra l'età pianificata di pensionamento anticipato e l'età regolamentare di pensionamento, per un massimo pari alla somma degli accrediti di vecchiaia degli ultimi cinque anni precedenti l'età regolamentare di pensionamento (riscatto parziale).

26.3.2 In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi del dipendente da versare fino al pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della cassa di previdenza.

26.3.3 Al momento dell'attuazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto dell'acquisto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età termine ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di poter richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

26.3.4 In caso di decesso prima del pensionamento, l' avere disponibile sul conto di vecchiaia separato per il riscatto viene versato come capitale di decesso supplementare.

26.3.5 In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene secondo la cifra 8.3.

26.3.6 In caso di uscita dal servizio l' avere destinato al riscatto è parte integrante dell' avere di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 LFLP).

26.4 La valutazione fiscale di un acquisto viene effettuata caso per caso dalle autorità fiscali competenti e deve essere chiarita da parte della persona assicurata.

26.5 Le prestazioni derivanti da un acquisto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per i tre anni successivi.

IV. Disposizioni particolari

27. Fondo di garanzia per la struttura di età sfavorevole e in caso di insolvenza

27.1 La fondazione è affiliata al fondo di garanzia nazionale LPP. I mezzi finanziari del fondo di garanzia servono soprattutto per:

- il finanziamento di sovvenzioni alle casse di previdenza con struttura di età sfavorevole;
- la garanzia delle prestazioni nell'ambito dell'art. 56 cpv. 2 LPP, che non possono essere versate a causa di insolvenza della cassa di previdenza.

27.2 Alla cassa di previdenza viene addebitata la sua parte di oneri.

28. Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avenute diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure perché si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la fondazione riduce in misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità di guadagno e quelle per i superstiti.

29. Coordinamento e regresso

29.1 La fondazione riconosce il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno o per i superstiti soltanto nella misura in cui il totale delle prestazioni previste insieme ad altri redditi non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.

29.2 Sono considerati altri redditi le prestazioni di natura e scopo affine come le indennità giornaliere, le rendite e le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione in rendita provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere, nonché da istituti di previdenza e versate all'avenute diritto sulla base dell'evento danneggiante; sono inoltre conteggiati i redditi da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può essere ancora presumibilmente conseguito da persone assicurate beneficiarie di prestazioni d'invalidità. Non viene calcolato il reddito supplementare percepito durante il periodo di reintegrazione.

Durate la proroga dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità in corso viene ridotta solo in relazione al grado ridotto di invalidità e

nella misura corrispondente in cui tale riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

29.3 I redditi del coniuge superstite e degli orfani sono conteggiati in modo cumulativo.

29.4 Il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione militare o di quella contro gli infortuni non sono compensati.

29.5 La persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari ai sensi di questo regolamento sono tenuti a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili per l'evento assicurato. Se la fondazione versa prestazioni sovraobbligatorie, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

30. Partecipazione alle eccedenze

30.1 La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze di rischio è il risultato del conto profitti e perdite annuo dell'assicurazione collettiva stipulata dalla fondazione con la compagnia di assicurazione.

30.2 Le eventuali eccedenze vengono assegnate dalla fondazione alla cassa di previdenza in base a una formula degli utili fissata dal consiglio di fondazione che corrisponde fundamentalmente alla riserva matematica proporzionale, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e alle spese causate.

30.3 Dopo la decisione relativa all'adeguamento al rincaro di cui alla cifra 22.3 il comitato di cassa decide in merito all'utilizzo della partecipazione alle eccedenze.

31. Patrimonio della cassa

31.1 Il patrimonio della cassa è costituito in particolare da

- avere di vecchiaia
- fondo supplementare
- altre riserve tecniche
- riserve destinate a uno scopo specifico, in particolare
 - riserve di fluttuazione
 - riserva dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione
 - riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
- fondi liberi

31.2 Una cassa di previdenza dispone di fondi liberi nella misura in cui questi non sono necessari per soddisfare gli obblighi di prestazione previsti dal regolamento o dalla legge.

31.3 I fondi liberi della cassa di previdenza possono essere costituiti da:

- averi di vecchiaia provenienti da diritti a un capitale di decesso di cui alle cifre 16.1 e 2 che non possono essere versati a causa della mancanza di beneficiari;
- quote di partecipazione alle eccedenze derivanti dal contratto di assicurazione collettiva con la compagnia di assicurazione;
- assegnazioni

- utili del datore di lavoro che superano l'importo complessivo necessario per il finanziamento della quota dei contributi versati dal datore di lavoro;
- assegnazioni da parte di terzi e
- utili derivanti dagli investimenti della cassa di previdenza.

31.4 L'investimento e la gestione del patrimonio della cassa di previdenza si basano sul *regolamento d'investimento*. Il *regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve* disciplina le direttive stabilite dal consiglio di fondazione inerenti le riserve di fluttuazione, le riserve tecniche e le eventuali misure di risanamento.

31.5 All'interno del patrimonio della cassa di previdenza si trova un fondo supplementare separato che costituisce la riserva tecnico-attuariale, come previsto dal *regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve*, finalizzato alla copertura di eventuali lacune finanziarie per le rendite di vecchiaia.

31.6 Il comitato di cassa può decidere di scegliere altri fondi. Nelle sue decisioni, il comitato di cassa deve tener conto delle raccomandazioni del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale e competente per la fondazione.

31.7 Il datore di lavoro può alimentare un fondo di riserva separato per finanziare i suoi futuri contributi. I fondi di questa riserva possono essere impiegati per altri scopi oltre al pagamento dei contributi solo previo consenso del datore di lavoro.

31.8 Il patrimonio della cassa può essere impiegato esclusivamente nei limiti dello scopo della fondazione.

32. Copertura insufficiente

Se per la cassa di previdenza si verifica una copertura insufficiente, la cassa di previdenza stessa deve procedere al risanamento secondo il *regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve*.

33. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

33.1 I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta riservata la costituzione in pegno conformemente alle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

33.2 I diritti a prestazioni già esigibili possono essere compensati con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione unicamente se si tratta di crediti relativi a contributi non dedotti dallo stipendio.

34. Promozione della proprietà di abitazione

- 34.1 La persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per l'acquisto di un'abitazione di proprietà ad uso proprio fino a tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:
- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione di proprietà;
 - partecipazioni a una proprietà di abitazione;
 - il rimborso di mutui ipotecari.

34.2 Se la persona assicurata è coniugata, necessita del consenso scritto del coniuge sia per il prelievo anticipato sia per la costituzione in pegno. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

34.3 Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, l'amministratrice richiede alla persona assicurata un rimborso adeguato delle spese causate ai sensi del regolamento dei costi.

34.4 Fino all'età di 50 anni, l'importo massimo consentito per il prelievo anticipato corrisponde all'ammontare della prestazione di uscita; dopo i 50 anni, esso corrisponde al massimo alla prestazione di uscita cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni o alla metà della prestazione di uscita cui ha diritto al momento del prelievo. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata il prelievo anticipato è considerato come una prestazione di uscita.

Se al prelievo anticipato consegue una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate, può essere stipulata un'assicurazione complementare per la copertura dei rischi decesso e invalidità. I costi di tale assicurazione sono a carico della persona assicurata.

Il regolamento della cassa stabilisce se e in quale misura, a un prelievo anticipato segue la modifica delle prestazioni assicurate. È fatta salva la cifra 7.7.

L'importo prelevato anticipatamente deve essere restituito se i requisiti per il prelievo non sono, o non sono più, soddisfatti.

La persona assicurata può rimborsare facoltativamente l'importo prelevato in anticipo entro al massimo tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

34.5 Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni previdenziali oppure un importo massimo pari alla prestazione di uscita. Se la persona assicurata ha già superato i 50 anni, il diritto alla costituzione in pegno si limita a quell'importo cui la persona assicurata ha diritto per il prelievo anticipato a partire da 50 anni. Affinché la costituzione in pegno sia valida, essa deve essere notificata per iscritto alla compagnia di assicurazione e all'amministratrice.

Per il rimborso di un eventuale ricavato della realizzazione del pegno vengono applicate analogamente le disposizioni previste per il rimborso del prelievo.

V. Caso di libero passaggio e prestazione di uscita

35. Prestazione di uscita, diritto e ammontare

35.1 Le persone assicurate che lasciano la cassa di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) e per le quali è già stato accumulato un avere di vecchiaia hanno diritto a una prestazione di uscita.

35.2 La prestazione di uscita regolamentare è pari al maggiore dei tre importi indicati di seguito.

35.2.1 L'aver di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica) di cui all'art. 15 LFLP (diritto nel sistema del primato dei contributi) più eventuali averi disponibili sul conto individuale delle eccedenze.

35.2.2 L'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP è composto da:

- prestazioni di uscita apportate, interessi compresi;
- contributi di risparmio del dipendente versati dalla persona assicurata, interessi compresi;
- un supplemento sui contributi di risparmio del dipendente comprensivi di interessi. Questo supplemento, all'età di 21 anni, ammonta al 4% e aumenta ogni anno del 4%, fino a un massimo del 100%. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

35.2.3 L'aver di vecchiaia legale conformemente alla LPP secondo l'art. 18 LFLP.

35.3 Se la prestazione di uscita dovuta è maggiore dell'aver di vecchiaia disponibile (riserva matematica), la differenza viene compensata con il patrimonio della cassa.

36. Versamento della prestazione di uscita

36.1 La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è possibile trasferirla, la copertura previdenziale deve essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria, dopo esserlo state per almeno sei mesi e che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, possono mantenere l'assicurazione presso l'istituto collettore LPP per quanto riguarda le prestazioni minime legali.

36.2 Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla fondazione in quale forma ammissibile intendono mantenere la copertura previdenziale.

In mancanza di questa notifica, la fondazione versa all'istituto collettore la prestazione di uscita, interessi compresi, non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo il verificarsi del caso di libero passaggio.

36.3 Nell'ambito previsto dalle disposizioni di legge la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

- l'importo della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi;
- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatti requisiti di cui all'art. 25f LFLP;
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

Sono fatte salve le limitazioni di pagamento previste dalla legge in merito all'acquisto di anni di contribuzione negli ultimi tre anni precedenti la richiesta di pagamento in contanti.

36.4 Chi richiede il pagamento in contanti deve indicare alla fondazione quale dei precedenti requisiti è soddisfatto e produrne i giustificativi necessari. Per gli aventi diritto coniugati in vita, il pagamento in contanti è permesso soltanto previo consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

36.5 Con il versamento della prestazione di uscita si estingue nei limiti consentiti dalla legge ogni pretesa relativa a questo regolamento nei confronti della fondazione.

36.6 La prestazione di uscita è esigibile al momento dell'uscita dalla cassa di previdenza e frutta interessi ai sensi dell'art. 2 LFLP.

37. Trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio

37.1 Anche in mancanza di un caso di libero passaggio, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita da un coniuge durante il matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge.

37.2 Il coniuge divorziato in obbligo può versare presso la cassa di previdenza la prestazione di uscita ricevuta di cui alla cifra 37.1.

VI. Disposizioni transitorie e finali

38. Modifica del regolamento di previdenza

38.1 Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il *regolamento di previdenza* in conformità alle disposizioni legali e nel quadro dello scopo della fondazione. I fondi già messi a disposizione per diritti a prestazioni di previdenza già esigibili al momento della modifica del regolamento rimangono tuttavia invariati.

38.2 Se con la modifica del regolamento viene aumentata la quota del datore di lavoro rispetto alla totalità dei contributi, è indispensabile anche il consenso del datore di lavoro stesso.

38.3 Le modifiche del regolamento devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

39. Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza

I requisiti e la procedura per la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza sono disciplinati dal regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della fondazione.

40. Foro competente

In caso di controversie tra fondazione, cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della/e parte/i convenuta/e, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

41. Entrata in vigore, disposizioni transitorie

41.1 Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita, al più presto al 1° gennaio 2015 e sostituisce tutti i regolamenti finora vigenti con le seguenti eccezioni.

41.2 I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

41.3 Per le persone, per le quali al momento dell'entrata in vigore del *regolamento della cassa* o al momento della loro entrata nella cassa di previdenza

- erano già sopraggiunti il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure
- è stata interrotta l'incapacità di guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria, continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per la persona assicurata per quanto concerne
- le rendite d'invalidità e le prestazioni di decesso,
- l'età di pensionamento e
- la scala degli accrediti di vecchiaia.

41.4 Nel campo di applicazione delle disposizioni transitorie della la revisione LPP sono escluse tutte le pretese regolamentari e sono dovute al massimo le prestazioni minime obbligatorie secondo la LPP.

Allegato

Compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati contratti collettivi di assicurazione per le misure di sicurezza supplementari legate ai rischi decesso, invalidità e longevità: Basilese Vita SA

Amministratrice: Basilese Vita SA

Fondazione d'investimento presso la quale possono essere investite parti dei fondi delle casse di previdenza: Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza

Banca presso la quale possono essere investiti mezzi finanziari in contanti delle casse di previdenza: Baloise Bank SoBa

Fondazione collettiva Trigona per la previdenza
professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Tel +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondazione.ch
www.trigona-fondazione.ch